



COMUNE DI VITTORIA
Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE copia

Data 06.10.2022

Atto n° 2371

Oggetto: Impegno spesa finalizzato alla corresponsione di somme, **da versare entro l'udienza di rinvio del 26/10/2022**, in favore del Sig., in ragione del sinistro da insidia stradale verificatosi, in data 09/06/2010, nell'abitato urbano di Vittoria.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 27.09.2022

Il Delegato di funzioni dirigenziali
Ex D.D. n°1348/2022
f.to Arch. E. Ciciarella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 3.954,80 è imputata al CAP. 710/20 IMP.1153/22

VISTO: si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 06.10.2022

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,.....

Il Segretario Generale

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Preso atto che:

con nota prot. n°282/Avv. del 25/01/2011 la Direzione Avvocatura, nel trasmettere copia della documentazione medica del 25/01/2011 a firma dell'Avv. in nome e per conto dei Sigg.ri invitava la Direzione in indirizzo a voler relazionare in merito;

che nella richiesta risarcitoria, acclusa alla nota di cui al precedente punto, l'Avv.to nell'interesse e per incarico dei coniugi, tutti residenti in Via diffidava il Comune di Vittoria a voler risarcire tutti i danni patrimoniali e non, riportati in data 09/06/2010 dal figlio minore, nato a Vittoria in data, il quale a bordo del motociclo targato, mentre si trovava a percorrere la Via Madre Teresa di Calcutta, giunto all'altezza di Via Pio La Torre, perdeva il controllo dello stesso e cadeva rovinosamente a terra riportando lesioni per le quali si rendeva necessario il ricovero in ospedale, lesioni dalle quali è stato dichiarato clinicamente guarito in data 23/07/2010, con postumi da quantificare;

che con nota prot. gen. n°243 del 03/01/2012 l'Avv. nella sua riferita qualità, reiterava la richiesta risarcitoria, a quella data, totalmente disattesa;

che in data 05/07/2013 perveniva alla Direzione Manutenzioni, a mezzo fax, nota del 15/12/2010 con la quale la Direzione Polizia Municipale (Prot. n°7396/P.M. del 04/10/2010) comunicava che in data 19/10/2010, dopo aver verbalizzato le spontanee dichiarazioni rese dal Sig. veniva effettuato un sopralluogo nel sito teatro del sinistro ed è emerso che il luogo dove si è verificato il sinistro non era la Via Madre Teresa di Calcutta ma la Via Serafino Amabile un'arteria a doppio senso di circolazione, rettilinea, larga metri 8, fornita di ottimo impianto di illuminazione pubblica, con al centro un coperchio di tombino leggermente rialzato dalla sede stradale, che "le dichiarazioni rese dal conducente della moto, sono un'ammissione di responsabilità dello stesso nella causa del sinistro, invero egli dice: per evitare delle sterpaglie, mi sono spostato verso il centro della semicarreggiata. Il conducente ha visto le sterpaglie, ma non ha visto il piccolo rialzo, non è dato conoscere a quale velocità l'utente percorresse la strada";

che con nota prot. n°3774/Avv. del 05/07/2013 la Direzione Avvocatura nel trasmettere nota prot. n°3772/Avv., pervenuta a mezzo fax, con la quale l'Avv. in nome e per conto del suo assistito si dichiara disponibile ad un componimento bonario della questione definendola in via stragiudiziale nell'importo di €ivi incluse le spese legali, IVA e CPA, a fronte dell'importo di €di cui alla richiesta risarcitoria, ut supra;

che con nota prot. n°1524/Avv. del 27/03/2014 la Direzione Avvocatura, nell'allegare atto di citazione prot. gen. n°7965 del 19/03/2014, invitava le Direzioni in intestazioni a voler comunicare se fossero intervenuti fatti nuovi e/o integrare quanto già esposto;

che con nota prot. n°2969/M del 01/04/2014 la Direzione Manutenzioni facendo riferimento a quanto comunicato dalla Polizia Municipale in data 05/07/2013 (Prot. n°7396/P.M. del 04/10/2010), rilevava che le dichiarazioni rese dal conducente della moto erano una ammissione di responsabilità dello stesso nella causa del sinistro, per cui non si poteva stabilire alcun nesso di causalità tra il fatto originatore del danno e il danno stesso;

che con nota prot. n°3645/Avv. del 15/07/2014, la Direzione Avvocatura portava a conoscenza delle Direzioni in indirizzo che era stato conferito incarico all'Avv. Lucia Sidoti di resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa, avverso l'Atto di citazione promosso da e che avrebbe avuto cura di comunicare l'esito del procedimento;

che con nota prot. n°2435/Avv. del 10/05/2022 la Direzione Avvocatura trasmetteva per opportuna conoscenza e per le successive valutazioni di competenza l'ordinanza istruttoria del 04/05/2022 con la quale il Giudice ritiene opportuno che le parti addivengano ad un accordo, rinviando all'udienza dell'8/06/2022;

che con nota prot. n°2686/Avv. del 24/05/2022, la Direzione Avvocatura, nel trasmettere la pec dell'Avv. Venezia, pervenuta, alla stessa, in data 18/05/2022, con cui il legale di controparte, conseguentemente alla citata ordinanza di rimessione istruttoria, trasmetteva proposta di definizione del procedimento, restava in attesa di valutazioni e determinazioni da parte della Direzione Servizi Manutentivi, la quale ultima tiene a precisare la totale estraneità a qualsiasi tipo di valutazione in ordine a proposte transattive, escludendone, sin d'ora, ogni responsabilità a riguardo;

che con nota prot. n°2944/Avv. del 13/06/2022 la Direzione Avvocatura nel comunicare che “all’udienza dell’8/06/2022 il Giudice, preso atto delle trattative, ha proposto alle parti di conciliare la lite tramite corresponsione della somma di €2.400,00 (comprensivi di rivalutazione e interessi) oltre €1.300,00 oltre accessori di legge a titolo di contributo spese legali, rinviando l’udienza al 26 ottobre 2022”, considerata l’ulteriore riduzione del quantum, invitava la Direzione in indirizzo a valutare la proposta conciliativa, al fine di pervenire alla tacitazione della controversia prima dell’udienza di cui infra;

che con nota prot.n°322/S.M.E. del 28/06/2022 la Direzione Servizi Manutentivi facendo riferimento a quanto specificato nella nota prot. n°2686/Avv. del 24/05/2022, comunicava che si sarebbe determinata con appositi atti amministrativi, non appena sarebbe pervenuta nota con la specificazione del quantum da corrispondere a controparte;

che con nota prot. n°3297/Avv. del 06/07/2022 la Direzione Avvocatura ribadiva che il quantum era stato specificato come da verbale che allegava nuovamente e cioè che “ il Giudice ha proposto alle parti di conciliare la lite tramite corresponsione della somma di €2.400,00 (comprensivi di rivalutazione e interessi) oltre €1.300,00 oltre accessori di legge a titolo di contributo spese legali, rinviando l’udienza al 26 ottobre 2022”;

che con nota prot. n°362/S.M.E. del 14/07/2022 la Direzione Servizi Manutentivi, nel premettere di reputarsi estranea a qualsiasi determinazione relativa a valutazioni di proposte conciliative così come richiesto nella note di cui infra, ribadiva che, finchè alla Scrivente non sarebbe pervenuto il quantum e cioè l’esatto importo da corrispondere, non poteva determinarsi;

che con nota prot. gen. n°30421 dell’08/08/2022 l’Avv. nel fare pervenire alla Direzione Avvocatura nota nella quale, “facendo seguito agli intercorsi colloqui con l’Avv. Monica Lo Piccolo, in nome e per conto del Sig, si dichiara di aderire alla proposta transattiva della causa in oggetto, nei modi e nei termini di cui all’ordinanza del Giudice A. La Vecchia, resa all’udienza dell’8/06/2022, ciò con espressa rinuncia all’azione e agli atti del giudizio in corso” trasmetteva specifica nell’importo di €3.954,80 omnia di cui €2.400,00 per indennizzo alla parte ed €1.554,80 per spese legali;

Ritenuto di dover provvedere in merito all’impegno, a carico del Cap.710 del corrente bilancio comunale della superiore somma, **con espressa rinuncia all’azione e agli atti del giudizio in corso**, pari ad € di €3.954,80 omnia, di cui €2.400,00 per indennizzo alla parte ed €1.553,80 per spese legali, giusta nota prot. gen. n°30421 dell’8/08/2022, da corrispondere, **entro l’udienza di rinvio del 26/10/2022**, giusta nota prot. n°3624/Avv. del 9/08/2022, onde evitare spese derivanti da eventuali successivi atti giudiziari che potrebbero recare grave nocumento all’Erario dell’Ente,

Tutto ciò premesso,

Viste le leggi in vigore

DETERMINA

Impegnare al Cap.710/20 del corrente bilancio comunale, giusta nota prot. gen. n°30421 dell’08/08/2022 fatta pervenire dall’Avv. Francesco Venezia alla Direzione Avvocatura, la somma pari ad €3.954,80, di cui €2.400,00 per indennizzo da corrispondere al Sig. con Studio legale in Comiso, Via S. Biagio n°165, **entro l’udienza del 26/10/2022**, giusta nota prot. n°3624/Avv. del 9/08/2022.

CRONOPROGRAMMA
entro l’udienza di rinvio del 26/10/2022

IMPEGNO
€3.954,80

L’Istruttore Amm.
f.to Dott.ssa A. Giarratana

Il Delegato di funzioni dirigenziali
ex D.D. n°1348/2022
F.to Arch. E. Ciccarella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 07.10.2022.. al ...21.10.2022... registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO